



STATUTO

Associazione degli Studenti Iraniani di Firenze (A.S.I.F.)

Art. 1 – Costituzione

1.1 – E' costituita l'associazione culturale e studentesca denominata "A.S.I.F. - Associazione degli Studenti Iraniani di Firenze".

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione è senza fini di lucro e ha carattere apartitico e aconfessionale.

1.4 – L'organizzazione ha sede legale presso Via dell'Oche n. 9 / r, 50122, Firenze.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né al Regolamento Interno.

Art. 2 – Finalità ed Attività

2.1 – L'Associazione, in autonomia o in collaborazione con altre associazioni o enti, si propone di:

- Organizzare e promuovere iniziative per l'informazione e la divulgazione della realtà culturale, artistica e sociale iraniana ad un pubblico italiano, e viceversa, tramite l'organizzazione di convegni, conferenze, mostre, concerti, rassegne cinematografiche, corsi didattici, seminari, feste e rievocazioni storiche e tradizionali persiane.

- Fornire informazioni ed assistenza agli studenti iraniani residenti in Iran che intendono venire in Italia per i motivi di studio ed agli studenti iraniani già residenti in Italia, e favorirne l'inserimento e l'integrazione.

- Promuovere il valore della pace e della convivenza civile tramite l'incontro e lo scambio di idee fra iraniani, italiani e popoli di altri paesi e favorire l'interazione tra le diverse culture.

Art. 3 – Aderenti all'Associazione

3.1 – Gli aderenti si distinguono in quattro categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

3.1.1 – Sono "**Soci Fondatori**" coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto.

3.1.2 – Sono "**Soci Ordinari**" tutti coloro che, essendo regolarmente iscritti alle Università o Accademie delle Belle Arti o presso altri istituti di studio in Italia, fanno una formale richiesta di adesione e la loro richiesta viene accolta dal Consiglio Direttivo. Essi devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun Socio Ordinario ha diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione a partire dalla data di adesione all'Associazione.

3.1.3 – Sono parte integrante dell'Associazione i "**Soci Sostenitori**" che possono essere persone fisiche, rappresentanti di enti pubblici e privati, istituzioni, società e associazioni che partecipano alla vita dell'Associazione collaborando nei progetti da essa attivati o diretti. La loro associazione avviene tramite il pagamento di una tassa associativa annuale o tramite stipulazione di una convenzione. Tali Soci Sostenitori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni indette

dall'Associazione e di esprimere i propri pareri e/o opinioni. Ciascun Socio sostenitore ha diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione a partire dalla data di adesione all'Associazione.

3.1.4 – Il Consiglio Direttivo può nominare **“Soci Onorari”** persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale. Ciascun Socio Onorario ha diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione a partire dalla data di adesione all'Associazione.

3.2 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

3.2.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.2.2 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva, e dovrà comunicare ai singoli richiedenti se la richiesta è stata accolta o negata. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, la cui decisione è inappellabile.

3.2.3 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, orientamento sessuale, confessione politica, e cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

3.2.4 – Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo associativo annuale;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- essere in possesso di condanne penali o attuare un comportamento sleale verso l'Associazione.

Art. 4 – Diritti e Doveri degli aderenti

4.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non trasferibile, e non è restituibile in caso di recesso.

4.2 – Gli aderenti hanno il diritto di :

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento dietro presentazione di lettera ufficiale al Consiglio Direttivo.

4.3 – Gli aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 5 – Organi Sociali dell'Associazione

5.1 – Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

6.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

6.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

6.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria per eleggere i membri del Consiglio Direttivo o ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

6.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6.5 - L'Assemblea dei Soci viene convocata per:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

7.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti fra i Soci. Resta in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

7.2 – Possono candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo tutti coloro che sono Soci dell'Associazione da almeno sei mesi e sono fedeli allo Statuto dell'Associazione.

7.3 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Nel caso il Consiglio Direttivo non riuscisse ad eleggere i ruoli soprannominati, il compito viene svolto dal Collegio dei Garanti in una seconda riunione.

7.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

7.5 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti.

7.6 – Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

7.7 – Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti esterni con funzione consultiva.

7.8 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (Regolamento Interno);
- determinare il programma di lavoro ed istituire gruppi o sezioni di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nello Statuto, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all'espulsione dei Soci;
- stabilire le modalità con le quali attuare i propri programmi e i propri impegni verso terzi;
- l'approvazione del bilancio.

7.9 – Tutti i suoi membri hanno responsabilità civile e penale per l'Associazione e ne rispondono in giudizio.

Art. 8 – Presidente, Vice Presidente e Segretario

8.1 – Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i suoi stessi membri con la maggioranza dei voti.

8.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha il compito di curare i rapporti con i pubblici poteri e con gli enti ed organismi professionali, economici e sindacali interessati ai settori di competenza dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- può assegnare incarichi speciali ai membri del Consiglio Direttivo;
- al passaggio della carica alla fine del mandato o in caso di dimissioni ha l'obbligo di presentare tutti i contatti ed il resoconto delle attività al suo successore e al Collegio dei Garanti.

8.3 – Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti.

In caso d'assenza o d'impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione. In caso di cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'eventuale nuova nomina del Presidente assumendone le funzioni fino a nuova nomina.

8.4 – Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti.

I compiti del Segretario sono:

- redigere ed archiviare i verbali e le delibere del Consiglio Direttivo nonché il registro della contabilità, elenco degli aderenti all'Associazione ed altri documenti in possesso dell'Associazione.
- coordinare i vari gruppi e comitati interni dell'Associazione e garantire il rispetto delle regole e dei valori dello Statuto dell'Associazione.

Art. 9 – Collegio dei Garanti

9.1 – Il Collegio dei Garanti è costituito dai Soci fondatori e assume la responsabilità del garante dello Statuto.

9.2 – E' compito del Collegio esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il suo giudizio è inappellabile.

9.3 – Modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono ammessi solo con il parere favorevole del Collegio.

9.4 – Il Collegio dei Garanti può porre il diritto di veto alle decisioni del Consiglio Direttivo e sciogliere il Consiglio Direttivo in caso di gravi divergenze del suo operato dallo Statuto.

Art. 10 – Gratuità delle Cariche

10.1 – Le cariche sociali sono gratuite e non prevedono remunerazione fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 11 – Patrimonio – Entrata – Bilancio

11.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
- contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

11.2 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il patrimonio dell'Associazione sarà totalmente autonomo e separato rispetto al patrimonio di ognuno degli aderenti.

11.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

11.4 – Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo un bilancio nel quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

11.5 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività conformi agli obiettivi dello Statuto.

Art. 12 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Associazione

12.1 – La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva del Collegio dei Garanti.

12.2 – Le proposte di modifica allo Statuto, lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere presentate al Collegio dei Garanti dal Consiglio Direttivo o almeno da 1/3 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dal Collegio dei Garanti con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

12.3 – L'Associazione delibera che i beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ovvero a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 13 – Regolamento Interno

13.1 - All'interno dell'Associazione i rapporti interni tra i vari organi e le regole per il corretto funzionamento dell'Associazione sono stabilite con maggiore precisione da un Regolamento Interno. Questo regolamento viene redatto dal Consiglio Direttivo insieme al Collegio dei Garanti ed ogni eventuale modifica deve convenire con voto di maggioranza di entrambi gli organi. Il Regolamento Interno deve essere conforme ai valori dello Statuto.

Art. 14 – Norme di Rinvio

14.1 - Per quanto non precisato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.